

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3462

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANINETTI, D'ALIA, MAZZONI, TUCCI, DE LAURENTIIS,  
MEREU, MONTECUOLLO, VOLONTÈ**

Modifica dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e altre disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi

*Presentata il 6 dicembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 5 marzo 1990, n. 45, colmando una lacuna esistente nel nostro ordinamento, ha esteso la facoltà di richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i soggetti iscritti o che siano stati iscritti alle Casse di previdenza per liberi professionisti.

Tale legge disciplina le diverse forme di esercizio della facoltà di ricongiunzione (articolo 1), ma pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo ricongiunto e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni (articolo 2), senza prevedere l'abbattimento del 50 per cento dell'onere di ricongiunzione previsto, invece, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in caso di ricongiunzione onerosa.

La materia è stata sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale che, nel

respingere tutte le questioni sollevate nelle ordinanze di rimessione, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedono in favore dell'interessato la facoltà di scelta fra l'istituto della ricongiunzione e quello della totalizzazione. Una previsione in tale senso, afferma la Corte, eliminerebbe elementi di irrazionalità e di iniquità della disciplina impugnata che, quindi, potrebbe rimanere nell'ordinamento senza vulnerare i principi costituzionali invocati solo se prevista come alternativa alla totalizzazione.

Il problema della totalizzazione dei contributi previdenziali è stato in parte affrontato e risolto dalla disciplina contenuta nell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), che estende ai soggetti rientranti in tutto o in parte nel sistema retributivo la facoltà di totalizzare

i periodi assicurati non coincidenti maturati presso le singole gestioni obbligatorie di base, qualora essi, separatamente considerati, non siano sufficienti ai fini del conseguimento del diritto al trattamento previdenziale.

Tale facoltà, tuttavia, è concessa solo con riferimento alla pensione di vecchiaia o di inabilità e non — come la presente proposta di legge si prefigge — al conseguimento del requisito contributivo di quaranta anni, sia pure versati in gestioni previdenziali diverse.

Restano, quindi, al di fuori dell'ambito di operatività della norma quelle ipotesi in cui l'interessato raggiunga i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi in cui sono accreditati i contributi a suo carico, ovvero maturi quote di contribuzione afferenti ad ambiti di tutela diversi dalle prestazioni previdenziali per vecchiaia ed inabilità.

Risulta del tutto evidente una situazione di ingiusta penalizzazione di tutti quei lavoratori che, per il solo fatto di usufruire di una pensione di modesta entità non possono far fruttare i periodi assicurativi posseduti in un'altra gestione pensionistica, qualora tali periodi anche se considerevoli, non diano luogo a prestazioni.

La presente proposta di legge è quindi finalizzata a sostituire il citato articolo 71 della legge n. 388 del 2000, ampliando il ventaglio delle possibilità offerte al lavoratore di cumulare, senza oneri, i periodi contributivi di cui è in possesso e superando l'attuale quadro normativo che impedisce la piena utilizzazione di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa nell'ambito di un sistema previdenziale, come quello italiano, storicamente caratterizzato dall'estrema frammentazione degli enti preposti alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche. Tale finalità è peraltro in linea con la normativa comunitaria che già consente al lavoratore di totalizzare, ai fini pensionistici, i periodi di contribuzione maturati presso i vari Stati dell'Unione europea.

Nel perseguire la suddetta finalità e nel dare attuazione alle statuizioni della Corte

costituzionale, la presente proposta di legge tiene conto sia di quanto disposto dall'articolo 35, primo comma, lettera c), della legge n. 153 del 1969, che conferisce al Governo una delega legislativa, mai esercitata, ad attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio del *pro rata*; sia dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 233 del 1990, che consente ai lavoratori autonomi di optare per la totalizzazione in alternativa alla ricongiunzione; sia, infine, del decreto legislativo n. 184 del 1997, che prevede la totalizzazione per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati con il sistema contributivo, sempre in alternativa alla ricongiunzione.

La presente proposta di legge, composta da sei articoli, prevede non solo l'estensione dell'istituto della totalizzazione ai casi suddetti, ma contiene anche gli aspetti tecnico-operativi della disciplina, per cui non necessita di ulteriori interventi attuativi.

In particolare l'articolo 1 sostituisce l'articolo 71 della legge n. 388 del 2000. I commi 1 e 2 dell'articolo 71 così riformulato, consentono ai pensionati di vecchiaia che vantano altri periodi assicurativi che non danno diritto a prestazioni, di cumulare l'importo pensionistico già liquidato con le quote di pensione derivanti da tali periodi. Le condizioni per cui tale cumulo possa essere effettuato sono:

che ogni quota di pensione si riferisca a periodi contributivi di almeno cinque anni per evitare che possano entrare nel sistema della totalizzazione piccoli spezzoni di contribuzione per i quali è comunque possibile affrontare l'onere della ricongiunzione;

che complessivamente l'assicurato abbia versato contributi per venti anni;

che la totalizzazione riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi.

Il comma 2, in particolare, introduce la possibilità, al di fuori dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia consentendo

agli iscritti alle varie forme pensionistiche che possano far valere almeno quaranta anni di contribuzione, di cumulare i periodi assicurativi posseduti al fine di conseguire il diritto alla pensione di anzianità e alla liquidazione di quote di pensione qualora tale diritto sia già maturato.

Il comma 3 precisa che la facoltà di totalizzazione di cui al comma 1 opera anche a favore dei superstiti degli iscritti.

Il comma 4 definisce i criteri per il perfezionamento della pensione di inabilità.

L'articolo 2 detta le modalità per l'esercizio del diritto alla totalizzazione.

L'articolo 3 disciplina le modalità di liquidazione della pensione.

L'articolo 4 prevede l'integrazione al trattamento minimo, che viene ripartito proporzionalmente tra le gestioni interessate.

L'articolo 5 contiene la disciplina sulle modalità di pagamento dei trattamenti.

L'articolo 6, infine, contempla l'istituto della pensione supplementare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Totalizzazione dei periodi assicurativi).*

1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« ART. 71. *(Totalizzazione dei periodi assicurativi).* 1. — Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, è data facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti, non inferiori a cinque anni, che non abbiano dato luogo a trattamento pensionistico autonomo, risultanti presso le predette gestioni.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva complessiva almeno pari a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia cumulato un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a quaranta anni, utile per il diritto alla pensione di anzianità. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1 e la richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

3. La facoltà di totalizzazione di cui al comma 1, può altresì essere esercitata ai fini del perfezionamento dei requisiti per

il conseguimento dei trattamenti pensionistici di inabilità, anche da parte dei superstiti dell'assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.

4. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito sulla base dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall'ordinamento della gestione pensionistica alla quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1, purché tra i periodi stessi non vi siano interruzioni superiori a ventiquattro mesi ».

#### ART. 2.

*(Esercizio del diritto alla totalizzazione).*

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentare all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore risulta iscritto, ovvero è stato iscritto. L'ente gestore promuove il procedimento previa verifica della sussistenza dei diritti di ogni singola gestione dove risultino periodi di iscrizione.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei periodi stessi.

3. Nei casi in cui il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso alla totalizzazione, abbia presentato la domanda di ricongiunzione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il relativo procedimento non si sia ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, sono consentite, a richiesta dell'interessato, l'interruzione del procedimento e la restituzione degli importi eventualmente versati

a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

ART. 3.

*(Modalità di liquidazione della pensione).*

1. Ai fini della liquidazione della pensione le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento vigenti al momento della presentazione della domanda, facendo riferimento alle retribuzioni ovvero ai redditi prodotti nel periodo di iscrizione alla gestione rivalutati, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'ultimo anno di iscrizione applicando la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Per le pensioni o quote di esse da liquidare con il sistema retributivo, ciascuna gestione per determinare la quota di pensione di propria pertinenza:

a) stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se i periodi di contribuzione totalizzati fossero stati compiuti in base al proprio ordinamento;

b) riduce proporzionalmente l'importo teorico in base al coefficiente dato dal rapporto tra l'anzianità contributiva risultante nella gestione stessa e l'anzianità contributiva complessiva risultante nelle singole gestioni pensionistiche. Se i periodi assicurativi complessivamente considerati superano il limite massimo di anzianità attribuibile secondo l'ordinamento della gestione cui afferisce l'ultimo periodo di assicurazione, quest'ultima prende in considerazione tale limite massimo e decurta le anzianità precedenti.

3. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa; b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa; c) sessantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa; d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

4. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote secondo il meccanismo di cui al comma 2, lettera b), con onere a carico delle gestioni interessate.

5. Gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria effettuate dalle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione così come regolato dalla presente legge, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ogni utile provvedimento inteso a salvaguardare gli equilibri finanziari della propria gestione.

6. Ai fini della liquidazione della pensione di inabilità si tiene conto della anzianità contributiva acquisita dal lavoratore nelle singole gestioni a cui è imputato l'importo delle rispettive quote, ragguagliato all'anzianità contributiva nelle stesse effettivamente posseduta ed incrementata, secondo un criterio di proporzionalità, della maggiorazione convenzionale eventualmente attribuita in base all'ordinamento della gestione che liquida la pensione di inabilità.

#### ART. 4.

*(Integrazione al trattamento minimo).*

1. L'onere derivante dall'eventuale integrazione al trattamento minimo delle

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, determinata con riferimento all'importo complessivo delle quote liquidate dalle singole gestioni, è ripartito proporzionalmente tra le gestioni interessate.

ART. 5.

*(Pagamento dei trattamenti).*

1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti fra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.

2. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata od omessa corresponsione delle singole quote non può comportare il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.

ART. 6.

*(Pensione supplementare).*

1. Gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria, hanno diritto al compimento del sessantacinquesimo anno di età alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14PDL0040220\*